

## FOGLIO INFORMATIVO

### Intermediazioni in cambi

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)  
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: [www.sanfelicel1893.it](http://www.sanfelicel1893.it) e-mail: [info@bpfelice.it](mailto:info@bpfelice.it)] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

##### Struttura e funzione economica

L'intermediazione in cambi è la negoziazione di divisa, a pronti e a termine, in euro o in un'altra divisa estera. Per negoziazione di valuta a pronti si intende la trasformazione di una somma espressa in una divisa in un'altra divisa ad un rapporto di cambio prefissato. Normalmente la regolazione economica della transazione avviene due giorni lavorativi successivi alla data di contrattazione.

Il rapporto di cambio tra due divise è oggetto di una contrattazione continua nel mercato interbancario, non vi sono orari di contrattazione predefiniti. Il cliente, rivolgendosi alla propria banca, ottiene da questa il rapporto di cambio a cui quest'ultima è disposta a vendere/comprare euro contro divisa estera ovvero una divisa estera contro una seconda unità di regolamento.

Il contratto a termine comporta per il cliente l'impegno inderogabile a ritirare (import-posizione debitoria) o consegnare (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto. Il ritiro/la consegna devono avvenire con divisa disponibile il giorno di scadenza del contratto; pertanto l'operazione dovrà essere trattata due giorni lavorativi, o quelli previsti dal "Calendario internazionale Cambisti", precedenti la data di scadenza del contratto.

Attraverso la sottoscrizione di un "contratto a termine", col quale è pattuito il cambio da applicarsi alla data futura prestabilita, è possibile annullare il rischio cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall'euro.

##### Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- L'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione.
- Rischio Paese, e cioè il deterioramento del Paese a causa di situazioni politico/economiche, calamità naturali, etc. che possono comportare forti oscillazioni del cambio fino all'impossibilità di concludere l'intermediazione in cambi;
- Eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) che potranno avvenire in conseguenza di variazioni dei tassi di mercato e/o di decisioni assunte in via autonoma dalla Banca.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

### Intermediazione in cambi – operazione a pronti

#### Vendita

– Valuta addebito	Giorno esecuzione
– Commissioni intervento	0,15 % minimo 5,16 €

#### Acquisto

– Valuta accredito	2 gg lavorativi
– Commissioni intervento	0,15 % minimo 5,16 €

### Intermediazione in cambi – operazione a termine

– Spese accensione per singola operazione	10,00 €
– Commissioni intervento	0,20 % minimo 5,16 €

#### Listino Cambi

Per le operazioni in valuta, sul prezzo corrente di mercato vengono applicati gli scarti massimi di seguito espressi in percentuale:

▪ USD (Dollaro USA)	0,35 %
▪ GBP (Sterlina Inglese)	0,35 %
▪ DKK (Corona Danese)	0,35 %
▪ CAD (Dollaro Canadese)	0,35 %
▪ JPY (Yen Giapponese)	0,35 %
▪ CHF (Franco Svizzero)	0,35 %
▪ SEK (Corona Svedese)	0,37 %

## CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

### Efficacia probatoria delle scritture contabili della banca

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca potrà procedere all'esecuzione coattiva del contratto, restando inteso che, per quanto riguarda la differenza tra il corrispettivo convenuto ed il ricavo netto della vendita, ovvero l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto, faranno fede le risultanze contabili della Banca. In tale caso, inoltre, il Cliente si obbliga a versare alla banca una penale pari all'uno per cento (1,00%) della divisa oggetto del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### Esclusione della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta del Contratto, il Cliente rinuncia ad avvalersi della facoltà di risolvere il contratto stesso ai sensi dell'art.1467 c.c.

## **Divieto di cessione**

Il Contratto ed i diritti da esso derivanti non sono cedibili senza il preventivo consenso scritto delle parti.

## **Modifica delle norme contrattuali e delle condizioni economiche**

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di apertura di credito. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto di apertura di credito senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

## **Recesso**

Il Cliente, mediante apposita comunicazione, può chiedere alla Banca, che può o meno accettare, la conclusione anticipata, ossia in data antecedente a quella prevista per la consegna della valuta, anche parziale, dell'operazione. La Banca, in caso di inadempimento del Cliente, può procedere all'esecuzione coattiva del contratto (art.1515 e 1516 del Codice Civile)

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

## **Foro competente**

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

## **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente – prima di adire l'autorità Giudiziaria – può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca (c/o Ufficio Revisione Interna – SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE, Piazza Matteotti, 23 – 41038 San Felice sul Panaro – MO). La Banca è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”.

Il Cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.40, comma VI, del D.Lgs. 17.1.2003 n.5, dall'Ombudsman Giurì Bancario c/o il Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla Banca.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il cliente non rimanga soddisfatto della decisione dell'ABF o nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

**LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO**

<b>Cambio</b>	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.
<b>Valuta</b>	Moneta diversa da quella della Banca negoziatrice.
<b>Negoziazione</b>	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.